

Dott. GUERCIO NUZIO Rosario

REVISORE CONTABILE

Via San Bernardino, n. 24
28922

VERBANIA

Cell.: 347/8814700

E-mail: rguercio@pec.it

Allegato: n. 1

AL COMUNE DI

BORGO TICINO

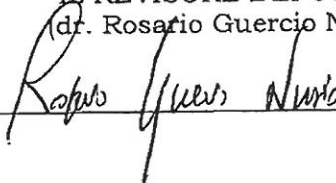
OGGETTO: Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale - Seduta del 26/9/2017, relativa a "Revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.L.gs. 175 del 19 agosto 2016 s.m.i."

Si trasmette l'allegata nota contenente il parere in ordine alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Borgo Ticino (No), sussistendo le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni indicate ed illustrate nell'Allegato B della proposta di deliberazione in esame da sottoporre all'approvazione del C.C. nella seduta del 26/9/2017.

Cordiali saluti.

Verbania, 22 settembre 2017

IL REVISORE DEI CONTI
(dr. Rosario Guercio Nuzio)



Dott. GUERCIO NUZIO Rosario

REVISORE CONTABILE

Via San Bernardino, n. 24
28922

VERBANIA

Cell.: 347/8814700

E-mail: rguercio@libero.it

Prot. llo reg. rev. n.: 22/2017

Ill.mo Sig. Sindaco
del Comune di

BORGO TICINO (NO)

OGGETTO: Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale - Seduta del 26/9/2017, relativa a "Revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016 e s.m.i."

**IL REVISORE DEI CONTI
DEL COMUNE DI BORGO TICINO**

Premesso che è pervenuta in data 21 c.m. dal Comune di Borgo Ticino a questo Organo copia della proposta di deliberazione relativa a "Revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016 s.m.i." da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale nella seduta del 26/9/2017;

Visto il D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 124/2015, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), successivamente modificato e integrato con il D.Lgs. 100/2017;

Visto l'art. 4 comma 1 del T.U.S.P., secondo cui le PP.AA., ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Considerato che, fermo restando quanto sopra indicato dal comma 1, il Comune può mantenere partecipazioni in società:

✦ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 comma 2 del T.U.S.P.;

✦ ovvero, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";



✦ nei casi previsti dal comma 6 al comma 9 del medesimo art. 4;

✦ se la società rientra nell'Allegato "A" del D.Lgs. 175/2016 di cui all'art. 26 comma 2;

✦ ovvero, qualora ricorrano le ipotesi di cui ai commi 12-bis e 12-sexies del medesimo articolo 26;

Rilevato che, per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., così come modificato ed integrato con D.Lgs. 100/2017, entro il 30 settembre 2017 ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2;

Considerato che, fermo restando l'obbligo della ricognizione straordinaria, le PP.AA. effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi delle società partecipate, dirette o indirette, e sono tenute a predisporre un piano di riassetto, per verificare la loro eventuale alienazione o al fine di verificare l'applicazione delle misure di cui all'art. 20 comma 1, ossia la loro eventuale razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Ritenuto, perciò, che ai sensi del comma 2 dell'art. 20, il predetto piano di razionalizzazione è adottato qualora le amministrazioni rilevino, con riferimento alle proprie partecipazioni, la presenza anche di una sola delle seguenti condizioni:

✦ non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 commi 1, 2 e 3 del T.U.S.P.;

✦ non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2 del T.U.S.P. e, quindi non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

✦ quelle indicate nell'art. 20 comma 2 del T.U.S.P., ossia:

- ✓ quelle che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P.;
- ✓ società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- ✓ partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- ✓ partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- ✓ partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- ✓ necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- ✓ necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;



Considerato, altresì, che le disposizioni del citato T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, nonché al miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni prevista dall'art. 24 del T.U.S.P. è adempimento obbligatorio, anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24 comma 1 del T.U.S.P.;

Visto il Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate e la relazione tecnica accompagnatoria del Comune di Borgo Ticino (No) approvato con deliberazione C.C. n. 24 del 28/4/2015 e trasmesso alla Sezione Regionale Piemonte della Corte dei Conti;

Vista la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti che contiene le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 ed introduce un modello *standard* dell'atto di ricognizione e relativi esiti che dovrà essere allegato alla deliberazione consiliare dell'ente;

Preso in esame il predetto modello *standard* che indica ed illustra le partecipazioni che l'Ente può mantenere senza interventi di razionalizzazione ricorrendone i requisiti, nonché quelle che devono formare oggetto di razionalizzazione;

Visto l'art. 239 comma 1 lettera b) n. 3 del D.Lgs. 267/2000, secondo cui è previsto il parere dell'organo di revisione per quanto riguarda *"le modalità di gestione dei servizi e le proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni"*;

Per quanto di competenza esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Borgo Ticino (No) alla data del 26 settembre 2017, sussistendo le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni indicate ed illustrate nell'Allegato B della proposta di deliberazione in esame da sottoporre all'approvazione del C.C. nella seduta del 26/9/2017.

Nel contempo **INVITA** l'Ente a:

- ✦ trasmettere la deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune, nonché alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- ✦ comunicare l'esito della ricognizione ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 s.m.i..

Verbania, 22/9/2017

Il REVISORE DEI CONTI
(dr. Rosario Guercio Nuzio)
